

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/2295

del 19/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2065

del 19/12/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
BERGONZI N. 6, 2° P., INT. 11 - PREGRESSA DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 914 dell'11 giugno u.s. (notificata il 13 giugno successivo) dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Bergonzi n. 6, 2° p., int. 11, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto –, in seguito alla:

- omissione dell'istanza, entro il termine di 90 gg. (Regolam. per l'ospitalità negli alloggi di ERP, delib. Consiglio comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5, 10° comma), per la modificazione del nucleo avente diritto all'alloggio (cfr. l.r. E.-R. ERP n. 24/2001, art. 27) mediante inclusione dell'ospite-convivente (figlio), le cui generalità sono pure indicate nell'ALLEGATO A, istanza che le era stata sollecitata con una prima nota dell'Uff. Casa n. 36 del 1° febbraio u.s., ricevuta il 7 febbraio successivo;
- omissione di altra forma di regolarizzazione (ospitalità temporanea, coabitazione per assistenza domiciliare) della persistente presenza anagrafica dell'ospite presso l'indirizzo dell'alloggio pubblico, regolarizzazione intimata con ulteriore nota dell'Uff. Casa n. 117 del 23 aprile u.s., ricevuta l'8 maggio successivo;

visto il ricorso amministrativo in opposizione del 16 novembre u.s., ricevuto presso l'Uff. Casa il 21 novembre successivo, con cui, reclamando avverso la decadenza comminata, si chiede: A) la rimozione della misura ablativa; B) l'autorizzazione alla permanenza del figlio-ospite, presso l'alloggio, per finalità di assistenza domiciliare;

osservato nel merito del ricorso:

- la deduzione affermata nelle premesse, secondo cui l'inquilina, nell'avvalersi della facoltà riconosciuta dal Regolamento comunale per l'ERP (delib. Consiglio comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A, art. 17, 2° comma) di chiedere la sospensione a tempo indeterminato dell'**esecuzione** della decadenza – e cioè del rilascio dell'alloggio –, non sarebbe stata edotta del fatto che l'accoglimento non avrebbe inficiato gli ulteriori effetti della decadenza stessa, ivi compreso quello economico (la maggiorazione del canone era enunciata nel provvedimento reclamato), appare priva di pregio, poiché il provvedimento enunciava testualmente, nel dispositivo, che la sospensione – qualora richiesta e accolta – sarebbe stata “limitata **all'effetto del rilascio**”;
- di problematica interpretazione si rivela anche l'assunto, documentato, del ricovero ospedaliero dell'anziana ex-inquilina – le cui compromesse condizioni sanitarie non sono qui revocate in dubbio –, per due ordini di motivi: A) che i 90 gg. di tempo entro cui l'ex-inquilina avrebbe dovuto presentare l'istanza di “ampliamento” a favore del figlio, andavano dal 15 gennaio al 14 aprile u.s., e gli ulteriori 30 gg. entro cui avrebbe dovuto, in subordine, dichiarare l'ospitalità temporanea o la coabitazione per assistenza domiciliare, andavano dal 9 maggio all'8 giugno u.s.; mentre il ricovero ospedaliero decorre solo dal 25 ottobre u.s.; B) che alla menomata capacità di tutelare gli interessi propri e del figlio, a cagione della sua salute, avrebbe dovuto supplire **proprio quest'ultimo**, la cui permanenza presso l'alloggio era stata autorizzata (con atto dell'Uff. Casa n. 66 del 22 gennaio 2014) **proprio al fine** della “reciproca assistenza morale e materiale”;
- conferente e decisiva, invece, appare l'allegazione sulla condizione economica del nucleo, debitamente documentata dall'Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS il 17 febbraio u.s., dalla

quale si evince un'oggettiva modestia di risorse, su cui il canone maggiorato incide sicuramente in misura drastica;

ritenuto, quindi, che la decadenza – pur emanata nel rispetto della legge regionale e del regolamento comunale sull'ERP, nonché con le garanzie di contraddittorio verso l'ex-inquilina: ciò che esclude di ravvisare motivi di illegittimità originaria del provvedimento, che ne potrebbero giustificare un annullamento *ex tunc* –, risulti, per il suo aspetto economico, misura tale da determinare, nel tempo, un accumulo di morosità che: A) non soddisfa alcun interesse pubblico, risultandone vano il recupero; B) non appare in alcun modo né prevenibile né sanabile dall'ex-inquilina, lavorando, *ictu oculi*, le sue possibilità economiche,

d e t e r m i n a

in accoglimento del proposto ricorso in opposizione, di revocare il proprio provvedimento n. 914 dell'11 giugno u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti, anche economici, prodottisi *medio tempore*, e a condizione che, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, l'inquilina provveda a regolarizzare la presenza anagrafica del figlio, dichiarando all'Uff. Casa la coabitazione per assistenza domiciliare; tale forma di ospitalità precaria è autorizzabile, di anno in anno e senza limite di tempo (in relazione al bisogno di assistenza dell'inquilina), a condizione che, all'atto della prima dichiarazione e dei successivi rinnovi annuali, sussista un piano di rateizzazione della morosità, autorizzato dall'ente gestore e rispettato dall'inquilina; infine, comporta una maggiorazione del 20% del canone di locazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.